

Decisione n. 2 del 8 gennaio 2019

OGGETTO:

**(Omissis) – Richiesta di riesame ex
art. 25 L. 241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del n °22841 del 10.12.18 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Supporto alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi - ha trasmesso a questo Ufficio, per il seguito di competenza, il ricorso ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990 prodotto dalla **(Omissis)** nei confronti del Comune di **(Omissis)**, avverso il diniego alla richiesta di accesso alla documentazione relativa al procedimento riguardante la *“Segnalazione ai fini che interessa e di Giustizia, concernente i regimi di utilizzazione del lotto di terreno ricadente in **(Omissis)**, Foglio 26, Particella n.966 di proprietà del Sig. **(Omissis)**”*;

VISTA altresì la nota, prot. n. 2504 ED del 19.12.18, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Ente in argomento di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il Comando di Polizia Municipale del suddetto Comune, con *pec* del 07.01.19, nel rappresentare l'attività svolta in merito alla questione in argomento,



Il Difensore Civico

ha dichiarato che il diniego è stato opposto poiché è in corso, sul procedimento oggetto dell'accesso, un'indagine di Polizia di Giudiziaria di cui è stata investita la Procura di Pescara;

RILEVATO:

- Che ai sensi dell'art. 24 comma 6, lettera c), della legge n. 241/1990 come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è precluso il diritto di accesso *“quando i documenti riguardano...le azioni strettamente strumentali.....e all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”*;
- Che tale preclusione è ribadita dall'art. 8 comma 5, lettera a) del DPR 27 giugno 1992, n. 352 *“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- Che il Consiglio di Stato, sez. IV, nella Sentenza 28.10.2016 n. 4537 ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una pubblica amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90 (Cons Stato sez. VI 9/12/2008 n. 6117; Cons Stato Sez. VI 10/4/2003 n. 1923), evidenziando, in particolare, che i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p.;



Il Difensore Civico

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. per le motivazioni in premessa, di rigettare la richiesta di riesame presentata dalla Società (*Omissis*) avverso il diniego opposto dal Comune di (*Omissis*);
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.